EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 105° — Numero 278

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 11 novembre 1964** **SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI**

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA — UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI — TEL. 650-139 652-361
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO — LIBRERIA DELLO STATO — PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA — CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO-LEGGE 11 novembre 1964, n. **1120**.
Norme per l'espletamento dei servizi doganali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, comma secondo, della Costituzione;
Vista la legge doganale 25 settembre 1940, n. 1424;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di assicurare la continuità dei servizi doganali in caso di arresto, anche parziale o temporaneo, dell'attività del personale delle dogane;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Art. 1.

Il Ministro per le finanze è autorizzato a disporre, con proprio decreto, in caso di urgenti ed eccezionali necessità, che le operazioni doganali previste dalle leggi in vigore vengano temporaneamente compiute dai militari della Guardia di finanza.

L'attribuzione temporanea dei poteri dell'autorità doganale alla Guardia di finanza potrà essere limitata ad alcune operazioni doganali, anche con riferimento a particolari categorie di merci.

Col decreto ministeriale potranno altresì essere variate le modalità relative al compimento di talune operazioni doganali.

Art. 2.

Nel decreto ministeriale previsto nell'articolo precedente potrà altresì essere attribuito ai laboratori chi-

mici ed istituti statali il compimento delle analisi che, a norma delle leggi vigenti, sono di competenza dei laboratori chimici delle dogane.

Art. 3.

I militari della Guardia di finanza, in luogo del pagamento di diritti doganali dovranno esigere la quietanza di versamento presso la Sezione provinciale di Tesoreria di un deposito provvisorio di ammontare pari ai diritti doganali dovuti, con l'aumento del 10 %.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 70. — DI PRETORO

DECRETO-LEGGE 11 novembre 1964, n. 1121.

Soppressione dell'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito con modificazioni nella legge 12 aprile 1964, n. 190.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, concernente la istituzione di una imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti;

Ritenuta la straordinaria necessità e l'urgenza di sopprimere la cennata imposta speciale;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per le finanze e per il tesoro, di concerto con i Ministri per il bilancio, per le partecipazioni statali, per l'industria ed il commercio e per la grazia e giustizia;

Decreta:

Art. 1.

L'imposta speciale sugli acquisti di alcuni prodotti, istituita con il decreto-legge 23 febbraio 1964, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 12 aprile 1964, n. 190, è soppressa.

Art. 2.

A modifica dell'art. 2 della legge 19 settembre 1964, n. 790, alla copertura dell'onere relativo al periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 si provvede, per lire 5 miliardi, nei modi previsti dall'articolo stesso e, per lire 7.500 milioni, con il ricavo netto dei mutui di cui al successivo art. 4.

Art. 3.

Ai mezzi finanziari occorrenti alla corresponsione, nell'anno 1965, a favore dell'Ente nazionale idrocarburi e dell'Istituto per la ricostruzione industriale delle quote di lire 20 miliardi e 500 milioni ciascuno relativi ai rispettivi fondi di dotazione previsti, per l'anno medesimo, dalle leggi 19 settembre 1964, n. 789 e 790, si provvede con il netto ricavo dei mutui previsti dal successivo art. 4.

Negli stessi modi si provvede, per miliardi 19, per quota parte della spesa per l'anno 1965 da autorizzarsi, per la costituzione dei fondi di rotazione presso l'ISVEIMER, IRFIS e CIS per mutui alle piccole industrie.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a contrarre con il Consorzio di credito per le opere pubbliche nel periodo 1° luglio-31 dicembre 1964 e nell'anno finanziario 1965, mutui fino alla concorrenza di un ricavo netto complessivo pari all'ammontare delle spese di cui rispettivamente ai precedenti articoli 2 e 3.

I mutui di cui al precedente comma, da ammortizzare in un periodo non superiore a venti anni, saranno contratti nelle forme, alle condizioni e con le modalità che verranno stabilite con apposite convenzioni da stipularsi tra il Ministro per il tesoro ed il Consorzio di credito per le opere pubbliche e da approvarsi con decreti del Ministro medesimo.

L'ammortamento dei mutui, maggiorati dagli interessi di pre-ammortamento, sarà assunto dal Ministero del tesoro a partire dall'anno finanziario 1966. Le rate di ammortamento saranno iscritte negli stati di previsione della spesa del Ministero del tesoro e specificatamente vincolate a favore del Consorzio di credito per le opere pubbliche.

Art. 5.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle variazioni connesse con l'applicazione del presente decreto-legge.

Art. 6.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e sarà presentato alle Camere per la sua conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 11 novembre 1964

Per il Presidente della Repubblica

Il Presidente del Senato
MERZAGORA

MORO — TREMELLONI — COLOMBO — PIERACCINI — BO — MEDICI — REALE

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1964
Atti del Governo, registro n. 188, foglio n. 71. — DI PRETORO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga della gestione commissariale della Società cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli).

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, in data 26 ottobre 1964, i poteri conferiti al dott. Fernando Cionni, commissario governativo della Cooperativa « Consorzio stabiese produttori latte », con sede in Castellammare di Stabia (Napoli), sono stati prorogati dal 30 ottobre al 30 aprile 1965.

(8993)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Licenza ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Licenza (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.822.245, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9168)

Autorizzazione al comune di Labico ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 31 ottobre 1964, il comune di Labico (Roma), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.802.770, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9169)

Autorizzazione al comune di Castelbaronia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Castelbaronia (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 300.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9170)

Autorizzazione al comune di Greci ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Greci (Avellino), viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.755.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9171)

Autorizzazione al comune di Lacedonia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1964

Con decreto ministeriale in data 29 ottobre 1964, il comune di Lacedonia (Avellino) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.058.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1964 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9172)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Candidati idonei per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Visti la legge 28 maggio 1936, n. 1003, sul patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori, il regio decreto 9 luglio 1936, n. 1482, contenente norme per l'attuazione della precedente legge, e la legge 23 marzo 1940, n. 254, recante modificazioni all'ordinamento forense;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1963, con il quale sono stati indetti gli esami per la iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte di cassazione e alle altre giurisdizioni superiori;

Visti l'unita relazione del presidente della Commissione degli esami suindicati, nonchè l'elenco dei candidati che hanno riportato la idoneità.

Approva:

l'unito elenco dei candidati dichiarati idonei.

Roma, addì 2 novembre 1964

Il Ministro: REALE

Commissione per gli esami di iscrizione nell'albo speciale per il patrocinio davanti alla Corte suprema di cassazione e altre giurisdizioni superiori (indetti con decreto ministeriale 31 dicembre 1963).

Elenco dei candidati idonei ai sensi dell'art. 7 della legge 23 marzo 1940, n. 254

NOME E COGNOME	Ricorso per cassazione in materia civile	Ricorso per cassazione in materia penale	Ricorso per cassazione in materia amministrativa	Prova orale	Risultato
1. Bonati avv. Gianfranco, nato a Torino il 15 novembre 1930	8	7	7	10	Idoneo
2. Costa avv. Teresa Maria, nata a Genova il 16 agosto 1933	8	8	8	9	Idoneo
3. De Stefano avv. Antonio, nato a Roma il 18 agosto 1930	9	9	8	10	Idoneo
4. Grassi avv. Alessandro, nato a Roma il 15 gennaio 1934	8	8	8	9	Idoneo
5 Pinelli avv. Pier Dionigi, nato a Torino il 18 aprile 1934	9	9	8	10	Idoneo
6. Quaglietta avv. Vito, nato a Rionero in Vulture il 21 ottobre 1925	7	7	8	10	Idoneo
7. Zammit avv. Vittorio, nato ad Ancona il 22 settembre 1932	8	8	9	10	Idoneo

Roma, addì 6 ottobre 1964

I segretari: MARRAS - LAVIOLA

Il presidente: LONARDO

(9305)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI POTENZA

Graduatoria generale del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Potenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 248 del 16 gennaio 1964, con il quale è stato bandito il pubblico concorso per titoli ed esami a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1963;

Visto il proprio decreto n. 4022 del 31 luglio 1964, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 25 agosto 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visti i verbali dei lavori e la graduatoria formulata dalla Commissione e riscontratane la regolarità;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei concorrenti risultati idonei al concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1963:

1. Ierardi Michele Loreto	punti	57,688
2. Tepedino Vincenzo	»	54,708
3. Trivelli Ennio	»	54,251
4. Casella Lucio	»	53,509
5. Chiacchio Vincenzo	»	52,220
6. Galizia Antonio	»	50,915
7. Briglia Antonio	»	49,588
8. Stanca Donato	»	49,533
9. Marte Aurelio	»	48,141
10. Milito Salvatore	»	47,016
11. Fuscaldo Luigi	»	46,222
12. Muliere Pietro Luigi	»	45,228
13. Milanese Cosimo	»	42,302

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza, della prefettura di Potenza e dei Comuni interessati.

Potenza, addì 29 ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5629 di pari data, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1963,

Viste le domande dei concorrenti dichiarati idonei e la indicazione in ordine di preferenza delle sedi alle quali aspirano;

Visto il testo unico delle legge sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

I seguenti medici sono dichiarati vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in provincia di Potenza al 30 novembre 1963, per le sedi indicate a fianco di ciascun nominativo:

1) Ierardi Michele Loreto: Laurenzana;
2) Tepedino Vincenzo: Chiaromonte;
3) Trivelli Ennio: Lauria;
4) Casella Lucio: Calvello;
5) Chiacchio Vincenzo: Nemoli;
6) Galizia Antonio: Baragiano;
7) Briglia Antonio: Marsicovetere (1ª condotta);
8) Stanca Donato: Calvera.

Il presente decreto verrà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio dell'Ufficio medico provinciale di Potenza, della prefettura di Potenza e dei Comuni interessati.

Le Amministrazioni dei Comuni interessati, scaduto il sopraindicato termine di pubblicazione, dovranno provvedere subito alla nomina dei medici designati.

Potenza, addì 29 ottobre 1964

Il medico provinciale: CHIMIENTI

(9084)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI COMO

Sostituzione di un membro della Commissione giudicatrice del concorso al posto vacante della prima condotta medica nel comune di Como.

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 5509 del 16 settembre 1964, con il quale veniva costituita la Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto vacante della 1ª condotta medica nel comune di Como;

Considerato che, ai sensi della lettera *C* dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211, della Commissione devono far parte due docenti universitari dei quali uno di clinica o patologia medica e l'altro di clinica o patologia chirurgica o di clinica ostetrica, ovvero primari di ospedali di almeno cento posti letto;

Viste le norme di legge;

Decreta:

Il prof. Renzo Pecco, primario chirurgo dell'Ospedale Santa Anna di Como sostituisce il dott. Stabilini Giuseppe, primario medico dell'Ospedale Sant'Anna nella Commissione giudicatrice del concorso di cui in narrativa.

Il presente decreto sarà pubblicato nei modi di legge.

Como, addì 23 ottobre 1964

(9033) *Il medico provinciale*: LUPI

UMBERTO PETTINARI, *direttore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.